



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto d'Istruzione Superiore  
"GAETANO DE SANCTIS"

00189 Roma - Via Cassia, 931 - ☎ 06121122945

28° Distretto N.Cod.Fisc. 80410770582 - Cod. Mecc. RMIS06200B

con sezioni associate: RMPC06201P - RMPS06201T - ROMA

✉ [RMIS06200B@istruzione.it](mailto:RMIS06200B@istruzione.it) @ [RMIS06200B@pec.istruzione.it](mailto:RMIS06200B@pec.istruzione.it)  
<http://www.liceodesanctisroma.edu.it>



CIRCOLARE N.201

ROMA, 13/12/2019

A tutto il personale docente e  
ATA dell'Istituto

**OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020**

Tutto il personale docente e non docente è pregato di consultare la circolare allegata relativa al trattamento di quiescenza. Si fa presente che il termine ultimo di presentazione della domanda di quiescenza è fissato al **30 dicembre 2020**.

Il Dirigente scolastico  
Maria Laura Morisani

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993)



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

Agli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione  
della Provincia Autonoma di  
TRENTO

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DE SANCTIS"-ROMA  
Prot. 0005718 del 12/12/2019  
07 (Entrata)

Alla Sovrintendenza Scolastica  
della Provincia Autonoma di  
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica  
per la Scuola in Lingua Tedesca  
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per  
le Scuole delle Località Ladine  
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta  
Ass. Istruzione e Cultura  
Direzione Personale Scolastico  
AOSTA

Oggetto: D.M. n. 1124 del 06/12/2019 e successivo decreto in corso di emanazione. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare, condivisa con l'Inps, si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. n. 1124 del 06/12/2019, in oggetto e successivo decreto in corso di emanazione recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2020.

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all'anno 2020 per coloro che si trovano in un sistema "misto" di calcolo della pensione, sono riportati nell'allegata tabella.

#### **Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2020**

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

**Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.**

Il predetto Decreto Ministeriale fissa, all'articolo 1, il termine finale del **30 dicembre 2019** per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2020.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 30 dicembre 2019 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente. La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione consuete<sup>1</sup>, la seconda conterrà, esclusivamente, le istanze formulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 per la maturazione del requisito alla pensione "quota cento". In presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione formulata per la pensione cd. quota cento verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

**Presentazione delle istanze**

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- 
- <sup>1</sup> Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro 31 dicembre 2020 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge n.214/2011 - Art. 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 - Art. 1 comma 147 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017 n.205)
  - Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018 (opzione per il trattamento contributivo ex art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e Art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – opzione donna)
  - Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione
  - Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

- I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)). Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.
- il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 30 dicembre 2019.

Si chiarisce che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 30 dicembre 2019.

### **Gestione delle istanze**

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto ex novo dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale e della tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MIUR, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 29 maggio 2020. Qualora vengano presentate dagli interessati entrambe le istanze, Inps valuterà il diritto a pensione per tutte le fattispecie richieste.

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l'intervento del datore di lavoro.

Pertanto, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 2020. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell'Inps, del diritto a pensione.

Gli Ambiti territoriali provinciali del MIUR o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare, l'applicativo nuova Passweb, che è lo strumento di scambio di dati fra l'Istituto e le pubbliche amministrazioni.

Si precisa che le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate entro la data ultima del 14 febbraio 2020.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

Soltanto qualora l'Ambito territoriale/Istituzione scolastica non sia ancora in grado di utilizzare l'applicativo nuova Passweb, al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad ottenere, nei termini previsti, la certificazione del diritto a pensione ed evitare ritardi nell'erogazione della prestazione, gli Ambiti territoriali/le Istituzioni scolastiche dovranno aggiornare, con cadenza settimanale, entro il 14 febbraio 2020, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro. Tali informazioni, disponibili su SIDI, potranno essere inviate dal MIUR all'INPS con flussi massivi periodici al fine di renderli disponibili in consultazione agli operatori INPS che valuteranno il loro utilizzo e caricamento in nuova Passweb con le funzioni preposte.

Inoltre, gli Ambiti territoriali provinciali del MIUR dovranno definire, con la massima sollecitudine, i provvedimenti cd "ante subentro", inviandoli alle sedi Inps, in formato cartaceo o PEC, con cadenza settimanale, entro il termine ultimo del 14 febbraio 2020, per consentire agli operatori Inps l'acquisizione sulla posizione assicurativa dei periodi riconosciuti, nel rispetto della tempistica concordata del 29 maggio 2020 per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico.

Considerate le scadenze previste per la definizione delle domande di natura pensionistica giacenti presso gli uffici MIUR e per l'aggiornamento degli stati matricolari con riferimento al personale scolastico interessato dal pensionamento nel 2020, si invitano i destinatari della presente circolare a porre in essere ogni misura, anche di carattere organizzativo, al fine di garantire il massimo rispetto dei tempi indicati.

In caso di mancato rispetto di tale tempistica, l'Inps non potrà effettuare i propri adempimenti, entro il termine concordato del 29 maggio 2020.

Il MIUR e l'INPS verificheranno l'andamento delle attività delle rispettive strutture territoriali, scambiandosi dati e informazioni, per concertare azioni correttive in itinere e individuare le situazioni di criticità.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

**Applicazione dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).**

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava.

L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2020 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Il comma 5 dell'articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata - al compimento, entro il 31 agosto 2020, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini - con preavviso di sei mesi, quindi entro il 28 febbraio 2020 anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Laddove l'amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2020 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

Si comunica, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), l'accesso, d'ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma, e che abbia i requisiti ivi previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età, purché la prevista anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto (Circolare INPS n. 126 del 2019).

Per tale fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

**APE sociale, pensione anticipata per i lavori gravosi e per i lavoratori precoci.**

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea sempre con effetto dal 1 settembre 2020.

**Trattamenti previdenziali (Trattamento di fine servizio e di fine rapporto). Applicazione dell'articolo 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (anticipo TFS/TFR)**

Come è noto, il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n.26, ha introdotto all'art. 23, comma 2, la possibilità per tutti i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro con diritto a pensione, di presentare alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo, una richiesta di finanziamento delle indennità di fine servizio comunque denominate, per un importo non superiore a 45.000 euro.

L'attuazione di tale norma è stata demandata ad un D.P.C.M. in corso di perfezionamento, che ha come obiettivo quello di procedere alla regolamentazione delle modalità di erogazione anticipata delle prestazioni di fine servizio, e ad un Accordo quadro che dovrà definire i termini e le modalità di adesione e le condizioni economiche delle Banche.

Pertanto, al fine di consentire alle sedi INPS di predisporre le quantificazioni delle prestazioni finalizzate alla richiesta di anticipo del TFS e del TFR, una volta che il D.P.C.M. sarà emanato, gli Uffici scolastici territoriali dovranno provvedere a fornire alle sedi Inps di competenza, tempestivamente, i dati giuridici ed economici necessari per quantificare l'importo oggetto di finanziamento.

Conseguentemente, è di fondamentale importanza che gli Uffici scolastici preposti, mediante l'utilizzo dei canali Nuova Passweb e Flusso Uniemens, provvedano in tempo utile alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri amministrati in relazione alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto e inoltrino alle sedi competenti dell'Istituto le pratiche di riscatto TFS/TFS giacenti nei fascicoli degli iscritti al fine di consentire la sollecita quantificazione dell'importo della prestazione oggetto di anticipo.

**Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto(TFR)**



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

Per quanto riguarda il TFS, si richiama l'attenzione degli Uffici scolastici alle indicazioni contenute nel Messaggio Hermes n. 3400 del 20 settembre 2019.

Pertanto, a partire dalle cessazioni 2020, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica. Infatti, in adesione al processo di semplificazione e dematerializzazione della comunicazione tra l'Istituto ed i datori di lavoro pubblici che vede il superamento dell'invio cartaceo (modello PL1) dei dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del trattamento di fine servizio (TFS), è stato rilasciato in esercizio un applicativo "Comunicazione di cessazione" che sostituisce i vecchi modelli cartacei per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio.

Con il nuovo sistema i dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del TFS vengono acquisiti dalla posizione assicurativa e da ultimo miglio TFS, garantendo l'esigenza della certificazione dei dati di posizione assicurativa ai fini previdenziali.

Per quanto riguarda la prestazione di TFR, l'Inps ha in corso un'attività di telematizzazione dell'intero processo rivolta ad acquisire i dati giuridici ed economici degli iscritti direttamente dalla posizione assicurativa.

Si sensibilizza già da ora gli uffici Scolastici alla compilazione del flusso Uniemens mediante la corretta valorizzazione dei campi relativi al TFR.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare diramata d'intesa con l'INPS.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

*Carmela Palumbo*

Firmato  
digitalmente da  
PALUMBO CARMELA  
C = IT  
O = MINISTERO  
ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E  
RICERCA







**PENSIONAMENTI DAL 1° SETTEMBRE 2020**

**Personale docente, educativo e ATA**

*Circolare Ministeriale n. 50487 dell'11 dicembre 2019*

**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
E EVENTUALE REVOCA**

**30 DICEMBRE 2019**

***ESCLUSIVAMENTE ON LINE CON FUNZIONE POLIS***

## ATTENZIONE - NOVITA'

La domanda potrà essere presentata tramite **due distinte istanze POLIS entro il termine del 30 dicembre 2019**:

- una per le cessazioni con i consueti requisiti
- la seconda esclusivamente per QUOTA 100

Nel caso di presentazione di entrambe le domande quella per Quota 100 sarà trattata in subordine alla prima istanza.

*L'inoltro di entrambe le istanze risulta utile nel caso in cui in mancanza di certificazione dei requisiti per la pensione anticipata si vuole ugualmente cessare dal servizio accedendo alla pensione Quota 100.*

### REQUISITI

#### PENSIONE DI VECCHIAIA con requisiti ex legge Fornero

I lavoratori che hanno raggiunto l'età anagrafica stabilita dalla legge Fornero saranno collocati in pensione:

- **d'ufficio**, in presenza del requisito anagrafico di **67 anni** e requisito contributivo di almeno **20 anni** al 31 agosto 2020
- **a domanda** in presenza del requisito anagrafico di **67 anni** e requisito contributivo di almeno **20 anni al 31 dicembre 2020**

#### PENSIONE DI VECCHIAIA

##### Requisiti lavori gravosi ex art. 1 commi da 147 a 153 legge 205/2017\*

I lavoratori i che svolgono attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, definite usuranti (tra i quali i **docenti della scuola dell'infanzia**), che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento, l'attività di servizio in questione e che sono in possesso di una **anzianità contributiva di almeno 30 anni**) possono andare in pensione in deroga all'incremento della speranza di vita.

Pertanto, saranno collocati in pensione:

- **d'ufficio**, in presenza del requisito anagrafico di **66 anni e 7 mesi** e requisito contributivo di **30 anni al 31 agosto 2020**
- **a domanda** in presenza del requisito anagrafico di **66 anni e 7 mesi** e requisito contributivo di **30 anni al 31 dicembre 2020**

\* Non trovano applicazione, per tale fattispecie, le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 228/2012 e succ. modificazioni

### **PENSIONE ANTICIPATA A DOMANDA**

- Per le **donne**: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31/12/2020
- Per gli **uomini**: 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31/12/2020

*Non è richiesto il requisito anagrafico.*

### **QUOTA 100**

Lavoratori con **almeno 62 anni** di età ed **almeno 38 anni** di contribuzione entrambi al 31.12.2020

### **OPZIONE DONNA**

**Solo per le donne** con **58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva** entrambi al 31/12/2018. L'assegno pensionistico sarà calcolato esclusivamente con il calcolo contributivo.

Questi i requisiti attualmente previsti in attesa della prossima legge di bilancio che stabilirà le nuove condizioni al 31/12/2019.

## PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI, "APE SOCIAL"

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea sempre con effetto dal 1 settembre 2020.

### LAVORATORI PRECOCI - DOMANDA CARTACEA

Sono ricompresi tra questi i **docenti della scuola dell'Infanzia** in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e con almeno 1 anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età. I sopraindicati lavoratori possono andare in pensione anticipata **con 41 anni** di contribuzione.

*Il requisito contributivo di **41 anni** può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*

### "APE SOCIAL" - DOMANDA CARTACEA

Riguarda i lavoratori che compiono almeno **63 anni** di età **entro il 31 dicembre 2020** e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero e ad una delle condizioni sottoindicate:

- lavoratore che assiste, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, e in possesso di almeno **30 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2020.**
- lavoratore con riduzione della capacità lavorativa uguale al 74 per cento e in possesso di **un'anzianità contributiva di almeno 30 anni al 31 dicembre 2020.**
- lavoratori dipendenti che svolgono lavori gravosi da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno 6 negli ultimi sette e **posseggono un'anzianità contributiva di almeno 36 anni al 31 dicembre 2020.** Sono ricompresi tra questi i **docenti della scuola dell'Infanzia**

*Ai fini del riconoscimento dell'indennità i requisiti contributivi richiesti per le donne, sono ridotti di 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni.*

## RISOLUZIONE D'UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

In applicazione dell'art. 72 comma 11 del DL 112/2008 (la cui disciplina è stata generalizzata dall'art. 1 comma 5 della legge di conversione del DL 90/2014) l'Amministrazione **può procedere**, con decisione motivata esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per l'erogazione dei servizi, **alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo preavviso di 6 mesi (e quindi, entro il 28/02/2020)**, nei confronti del:

- personale che matura i **requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 agosto 2020**:
  - di **41 anni e 10 mesi** di anzianità contributiva per le **donne**;
  - di **42 anni e 10 mesi** di anzianità contributiva per gli **uomini**.

I **periodi di riscatto**, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi solo se sono stati emanati i relativi provvedimenti.

In ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'articolo 72 comma 11 è necessario valutare l'esistenza di una **situazione di esubero** del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

## LIMITE ORDINAMENTALE

L'amministrazione **dovrà obbligatoriamente collocare a riposo** il dipendente, che **abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata** di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, **al compimento del limite ordinamentale** per la permanenza in servizio, ossia a **65 anni**, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.

## VERIFICA POSSESSO REQUISITI E GESTIONE DELLE ISTANZE

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico è **affidato direttamente alle competenti sedi dell'INPS** sulla base dei dati presenti sul *conto individuale* assicurativo di ciascun lavoratore e della tipologia di pensione indicata nella istanza di cessazione, dandone periodico riscontro al MIUR, per la successiva comunicazione al personale, **entro il termine ultimo del 29 maggio 2020**.

**Qualora venga presentata dagli interessati più di una istanza di cessazione, l'INPS valuterà il diritto a pensione per tutte le fattispecie richieste.**

Gli Uffici scolastici territoriali o le Segreterie scolastiche conseguentemente devono provvedere all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo presentate entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza 1 settembre 2020. Questa attività di ricognizione è da considerarsi propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR.

Gli Ambiti territoriali provinciali del MIUR o le Segreterie scolastiche dovranno utilizzare l'applicativo nuova **Passweb** per garantire il flusso dei dati dal sistema SIDI all'INPS.

**Le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere definite entro la data del 14 febbraio 2020.**

Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI, con la specifica funzione, **solamente dopo** l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

## DIRIGENTI SCOLASTICI

I Dirigenti Scolastici devono presentare la domanda di cessazione dal servizio entro il termine fissato al **28 febbraio 2020** (secondo quanto previsto dall'art.12 del CCNL per l'Area V della Dirigenza sottoscritto il 8/07/2019).

Il Dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine indicato non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale della scuola.

Le istanze di revoca devono essere presentate, sempre entro il termine del 28/02/2020, secondo le seguenti modalità:

- **Esclusivamente tramite** la apposita funzione presente in **POLIS** (istanze on line);
- per il personale delle province di **Trento, Bolzano ed Aosta** in formato **cartaceo** direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle al competente Ufficio Territoriale;
- per il **personale all'estero** è prevista la possibilità di inoltro sia **via web** (procedura POLIS) che in formato **cartaceo**.

## TERMINI PER LA RICHESTA DI CESSAZIONE

Tutte le **domande di cessazione dal servizio devono essere presentate entro il 30 dicembre 2019.**

**N.B.:** Gli interessati dovranno dichiarare espressamente nella domanda di cessazione se **intendono cessare comunque** o **permanere** in servizio in caso di mancanza dei requisiti accertata dall'INPS.

Sempre entro la data possono **essere revocate**, sempre tramite POLIS, le istanze già presentate.



## PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE SIDI

Le domande di **cessazione dal servizio e le revoche** delle stesse devono essere presentate, sempre entro il termine del 30/12/2019, secondo le seguenti modalità:

- per il **personale docente** (compresi gli insegnanti di Religione Cattolica), **educativo** ed **ATA** di ruolo **esclusivamente tramite** la apposita funzione presente in **POLIS** (istanze on line);
- per il personale delle province di **Trento, Bolzano ed Aosta** in formato **cartaceo** direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle al competente Ufficio Territoriale;
- per il **personale all'estero** è prevista la possibilità di inoltro sia via web (procedura POLIS) che in formato **cartaceo**.

## PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE ALL'INPS

Oltre alla domanda di cessazione dal servizio **deve essere presentata direttamente dagli interessati la domanda di pensione all'INPS.**

Le domande devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto previdenziale, previa registrazione;
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (al nr.803.164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del patronato (INAS).
- N.B.: Le modalità sopra indicate (on-line con accesso al sito dell'Istituto Previdenziale, contact center, assistenza del patronato) saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Nel caso in cui la domanda sia presentata in forma diversa da quella telematica (nei casi in cui tale modalità di presentazione è esclusiva), non sarà presa in considerazione fino a quando l'interessato non provveda all'inoltro secondo le modalità richieste.

**Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2020.**

## DOMANDE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETÀ'

Il **trattenimento in servizio**, sia per il raggiungimento del minimo contributivo che per la partecipazione a progetti didattici internazionali riconosciuti, ai sensi del comma 257, art.1 Legge 208/2015 del personale docente - compresi insegnanti di religione cattolica -, educativo e ATA **di ruolo**, può essere richiesto, **in forma cartacea entro il 30 dicembre 2019:**

- da coloro che raggiungono **66 anni e 7 mesi** di età al **31 agosto 2020 e non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva**.  
**N.B.:** Il trattenimento in servizio spetta non oltre il **70° anno** di età **se consente di conseguire, per effetto della proroga, l'anzianità contributiva minima** per il diritto a pensione di vecchiaia: **20 anni** (art. 509, co. 3, del d.lgs. n. 297 del 1994);
- dal personale **impegnato in progetti didattici internazionali**, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti (accordi con scuole o università di paesi stranieri). Il trattenimento in servizio può essere autorizzato **per non più di 3 anni** con provvedimento motivato del Dirigente scolastico e, dell'USR nel caso di istanza presentata dai Dirigenti Scolastici.

## DOMANDE DI PART TIME/PENSIONE

Il personale che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età può presentare domanda di **trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico**.

Nella richiesta gli interessati devono esprimere anche l'**opzione** per la cessazione dal servizio o per la permanenza a tempo pieno in caso di mancata concessione del part time per superamento del limite percentuale provinciale o esubero del profilo, posto o classe di concorso di appartenenza.

La domanda di part time pensione può essere presentata sempre utilizzando la **procedura polis** - istanze on line **entro il 30 dicembre 2019**.

## T.F.S. E T.F.R.

### TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Viene liquidato:

- in un **unico importo annuale** se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- **in due importi annuali** se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo); **la seconda rata sarà pagata dopo un anno dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata;**
- in **tre importi annuali** se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso il primo e secondo importo (lordi) sono pari a 50.000 euro e il terzo è pari all'importo residuo. Il secondo e terzo importo saranno pagati rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento del primo importo.

### TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (ex DPCM 20/12/1999)

I modelli TFR1/TFR2 continueranno ad essere inviati con flusso telematico, attraverso le modalità operative indicate nella nota MIUR prot. 2966 del 1 settembre 2015 relativa alla Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola.

### ANTICIPO TFR/TFS

La norma stabilisce che tutti i dipendenti pubblici che risolvono il rapporto di lavoro con diritto a pensione, hanno la possibilità di presentare alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad apposito **accordo quadro in corso di perfezionamento**, una richiesta di finanziamento di TFR/TFS per un importo non superiore a 45 mila euro.

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO TFS/TFR

<b>Termini di pagamento del TFS e del TFR</b>	
<b>Tipologia di cessazione</b>	<b>Data di perfezionamento del requisito</b>
	<b>Dal 2014</b>
Cessazione per limiti di età o di servizio	12 mesi + 90 giorni
Pensione anticipata	24 mesi + 90 giorni
Inabilità o decesso	15 giorni + 90 giorni

<b>Rateizzazione del TFS e del TFR</b>	
<b>Rate</b>	<b>Data di perfezionamento del requisito</b>
	<b>Dal 2014</b>
1° rata	Fino a 50.000 € lordi
2° rata <i>entro l'anno successivo</i>	Da 50.001 € a 100.000 €
3° rata	Oltre 100.000 € lordi

### PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il lavoratore della scuola iscritto al Fondo Espero, una volta collocato a riposo, può chiedere la chiusura della propria posizione individuale al Fondo. Il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale; per capitale si intende una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, fino ad un massimo del 50% dello stesso. La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene d'ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti dallo statuto del Fondo Espero (ad esempio: permanenza nel Fondo per meno di 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 per chi va in pensione di anzianità), oppure nel caso in cui l'importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all'assegno sociale.

## RIEPILOGO

TIPO DI CESSAZIONE		REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO
PENSIONE DI VECCHIAIA	D'UFFICIO	66 anni e 7 mesi Compiuti entro il 31.8.2020	Minimo 20 anni di contribuzione maturata entro le stesse date del requisito anagrafico
	A DOMANDA	66 anni e 7 mesi Da compiere tra l'1.9.2020 e il 31.12.2020	
PENSIONE ANTICIPATA	D'UFFICIO <i>Per Limite ordinamentale di permanenza in servizio</i>	65 anni Compiuti entro il 31.8.2020	<b>DONNE</b> 41 anni e 10 mesi di contribuzione al 31.8.2020  <b>UOMINI</b> 42 anni e 10 mesi di contribuzione al 31.8.2020
PENSIONE ANTICIPATA DIMISSIONI VOLONTARIE	A DOMANDA	non richiesto	<b>DONNE</b> 41 anni e 10 mesi di contribuzione al 31.12.2020  <b>UOMINI</b> 42 anni e 10 mesi di contribuzione al 31.12.2020
PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100	A DOMANDA	62 anni entro 31 .12.2020	38 anni entro il 31 dicembre 2020
OPZIONE DONNA CON CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO	A DOMANDA	58 anni entro il 31.12.2018	35 anni entro il 31.12.2018

## Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

### Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2020	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2020		

### Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205\*

(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2020	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2020	
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2020		

\*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

### Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2020	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

### Regime sperimentale donna

art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Maturati al 31 dicembre 2018	Anzianità contributiva di 35 anni maturati al 31 dicembre 2018	58 maturati al 31 dicembre 2018

**Quota 100 - Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2020	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni